

NOTA INFORMATIVA N. 6/2018

LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI DA CONTROLLATE CFC A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

La legge di bilancio prevede che la distribuzione di utili maturati in Stati non a fiscalità privilegiata diventati poi tali è imponibile nella misura ordinaria del 5%.

1. La disciplina delle *controlled foreign companies*

Ai sensi dell'art. 167, DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è fiscalmente imputato al contribuente controllante, in proporzione alla partecipazione detenuta, e tassato con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo dello stesso, purché inferiore al 24%, il reddito prodotto da società o enti (cd. *controlled foreign companies*) residenti o localizzati in Stati o territori esteri:

a) **a fiscalità privilegiata**, non rilevando più a tal fine, dal 2016, l'inclusione nell'elenco dei Paesi c.d. *black list* del D.M. 21 novembre 2001, ma il livello nominale di tassazione, anche per effetto di regimi speciali, inferiore al 50% di quello applicabile in Italia; vale a dire che, con riferimento alle società di capitali, considerando le aliquote ires ed irap, è privilegiato un regime con un'aliquota inferiore al 13,95%;

b) **diversi da quelli a fiscalità privilegiata** (e quindi compresi gli Stati appartenenti all'Unione Europea, l'Islanda e la Norvegia), qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- ✓ la tassazione effettiva (determinata secondo i criteri esemplificati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2016) nello Stato estero sia inferiore al 50% di quella a cui essi sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- ✓ i proventi derivino per più del 50% dai c.d. "passive income", ossia:
 - da gestione, da detenzione o da investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
 - da cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
 - da prestazione di servizi (ivi comprese le lavorazioni) nei confronti di imprese del gruppo di appartenenza.

Per evitare la doppia imposizione, il controllante residente può portare in detrazione le imposte definitivamente pagate all'estero dalla *cfc* sugli utili che hanno concorso alla formazione del proprio reddito nonché quelle da lui stesso pagate all'estero all'atto della distribuzione degli utili stessi, fino a concorrenza delle imposte italiane calcolate sul medesimo reddito estero a lui imputato. Inoltre, gli utili distribuiti dalla *cfc* non concorrono alla formazione del reddito del controllante residente fino all'ammontare del reddito già a lui imputato, ancorché negli esercizi precedenti.

2. Le esimenti per non applicare il regime cfc

Il regime cfc NON si applica:

a) in relazione alle **società localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata** (di cui al precedente § 1 a), se il soggetto residente dimostra, alternativamente, con la facoltà di presentare interpello preventivo all'Amministrazione finanziaria, che:

✓ prima esimente: la società o ente non residente svolge in via principale un'effettiva attività industriale o commerciale radicata nel mercato dello Stato o territorio (inteso come area geografica circostante quale, ad esempio, la Cina per una società di Hong Kong). Secondo l'Agenzia delle entrate, non è sufficiente la presenza di una struttura organizzativa idonea *in loco*, ma è necessario che la cfc si rivolga in via prevalente al mercato locale in fase di approvvigionamento o di distribuzione, anche se, in assenza di tale ultima condizione, è possibile dare rilievo alle ragioni economiche-imprenditoriali che hanno portato l'impresa residente ad investire nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata (ad esempio, costi della produzione rilevantemente più bassi); la suddetta esimente non può essere fornita dalle società estere che producono *passive income* per più del 50%;

✓ seconda esimente: per effetto delle suaccennate partecipazioni il socio residente consegua redditi localizzati per almeno il 75% in Stati o territori diversi da quelli aventi regimi fiscali privilegiati, tramite, ad esempio, una stabile organizzazione o in virtù del possesso di cespiti immobilizzati, localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata (nella pratica, circostanza assai rara).

b) in relazione alle **società non localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata** di cui al precedente § 1 b), se l'insediamento all'estero non rappresenta una "costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale". Anche in questo caso il contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria per dimostrare l'inesistenza della costruzione artificiosa.

3. Effetti sui dividendi esteri della nuova nozione di regimi fiscali privilegiati e i correttivi introdotti dalla legge di bilancio 2018.

La residenza della società controllata in un Paese a fiscalità privilegiata di cui al precedente § 1 a), ha effetto anche sulla tassazione dei dividendi che la stessa distribuisca. Infatti, anche qualora sia disapplicata la disciplina cfc mediante la prima esimente di cui al § 2 a), evitando quindi la tassazione per trasparenza, ai sensi degli artt. 47, co.4. e 89, co.3, Tuir, gli utili distribuiti dalla controllata residente in un Paese a fiscalità privilegiata sono imponibili in Italia al 100% (invece che al 5% per le società di capitali o con l'imposta sostitutiva del 26% per le persone fisiche). La tassazione integrale colpisce anche gli utili derivanti da una partecipazione di controllo, anche di fatto, diretto o indiretto, in una società di un Paese non a fiscalità privilegiata che consegua dividendi da società di un Paese a fiscalità privilegiata. Ad esempio Alfa (Italia) partecipa all'80% in Beta (Regno Unito) la quale partecipa al 100% in Gamma (Is. Cayman). Gli utili distribuiti da Beta a Alfa sono esenti al 95% per la quota riferibile al Regno Unito, dovendo fornire al riguardo Alfa una ricostruzione analitica dell'origine degli stessi, in assenza della quale trova applicazione la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili provenienti dal Paese a fiscalità privilegiata (circolare 4.8.2010, n. 35/E).

L'unica possibilità di disattivare l'imposizione integrale dei suddetti dividendi è dimostrare che ricorrono le condizioni di cui alla seconda esimente *cfc* (vedi § 2 a).

La suindicata disciplina degli utili ha penalizzato particolarmente le controllate che, pur non incluse nell'elenco *black list* di cui al DM cit., dal 2016 hanno visto mutare il loro *status* in società a fiscalità privilegiata, in virtù del livello nominale di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello italiano, soprattutto perché, secondo l'Agenzia delle entrate (circolare 4.8.2016, n.5), tutti i dividendi percepiti dal 2016 sono tassati integralmente, sebbene maturati in periodi di imposta nei quali il reddito della controllata non soggiaceva al regime *cfc*.

L'interpretazione dell'Agenzia determinava un'ingiustificata discriminazione tra l'ipotesi in cui la distribuzione del dividendo da parte della controllata estera sia avvenuta prima delle modifiche normative e quella in cui avvenga successivamente.

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), pone rimedio a tale discriminazione, prevedendo (art. 1, co. 1007) che non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel D.M. 21 novembre 2001. Il principio vale anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 da parte di società residenti in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui tali società diventano residenti in Paesi a fiscalità privilegiata per il verificarsi della tassazione al di sotto del 50% rispetto a quella italiana.

Qualora la controllata accantoni utili relativi sia a periodi in cui è considerata a fiscalità privilegiata, sia a quelli in cui non opera tale qualificazione, la legge di bilancio stabilisce che si presumono distribuiti prioritariamente gli utili non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Inoltre, se sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente controllato, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (prima esimente *cfc*):

✓ gli utili percepiti dal socio residente società di capitali non sono imponibili per il 50% del loro ammontare (nuovo art. 89, co. 4, tuir, modificato dalla legge di bilancio 2018);

✓ il soggetto controllante residente, persona fisica o società di capitali, ha diritto a un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero in ragione delle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile (50%) degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Infine, in caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

23 gennaio 2018